

VERBALE DI ACCORDO - EMERGENZA COVID - 19

Addì 12 giugno 2020, in Roma

Tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L.,

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFISAL e ORSA FERROVIE,

premessi che:

- l'azienda MERCITALIA SHUNTING&TERMINAL ha sede legale in GENOVA, Via Scarsellini n. 119, codice fiscale 00806630323, partita IVA 03803450109, matricola INPS n. 3420080951 operante nel settore industria con un organico complessivo di n. 1.802 unità lavorative alle quali applica il CCNL della Mobilità/AF del 16 dicembre 2016 e dell'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l." attualmente vigente, operanti nell'ambito di unità operative/produttive diffuse sull'intero territorio nazionale;
- a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
- con particolare riferimento al trasporto ferroviario, sono stati pubblicati provvedimenti sia a livello nazionale, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sia a livello regionale con interventi delle singole Regioni, con cui è stata disposta la rimodulazione dei servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 22, comma 1, prevede che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto;
- il Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, all’art. 2 ha previsto che nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro in cinque o più regioni e province autonome sul territorio nazionale, al fine del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle regioni interessate, secondo le modalità di cui all’art. 22 , comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 richiamato al punto precedente;
- a seguito dello stato di emergenza presente sull’intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione delle attività della Committenza, anche interna al Gruppo FS, si sono corrispondentemente determinate contrazioni anche alle attività dell’azienda, in particolare quelle di manovra ferroviaria, di manutenzione e delle altre attività di business connesse.
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenente delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;
- in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane S.p.A., in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SIm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama per la parte applicabile a codesta società, con cui si è ritenuto necessario far ricorso anche alle misure e agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa per le motivazioni riportate in premessa;
- con lettera del 25/03/2020, che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all’art. 22, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e all’art. 2 del Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.

- in data 26 marzo 2020, è stato sottoscritto tra Mercitalia Shunting & Terminal e le OO.SS Nazionali verbale di accordo che si richiama integralmente, con il quale le parti hanno convenuto la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione in deroga a decorrere dal 30 marzo 2020 per un numero di settimane pari 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dalle disposizioni vigenti e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
- l'art. 70, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha apportto modifiche all'art. 22 del D.L 17 marzo 2020 n. 18, incrementando il numero delle settimane previste di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020) per i soli datori ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
- in coerenza con il suddetto art. 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel corso della riunione odierna la Società ha illustrato l'esigenza e le motivazioni di usufruire delle ulteriori 5 settimane previste per le sole unità operative di seguito elencate a decorrere dal 01/06/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.
2. A fronte del permanere delle condizioni che determinano la riduzione transitoria dell'attività lavorativa non imputabile alla Società né ai lavoratori e delle condizioni di emergenza, in alcune delle unità operative, si conferma la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione in deroga con le decorrenze e le unità operative indicate nella tabella A) sotto riportata così come previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34
3. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga, convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero complessivo di 456 dipendenti come riportato nella seguente tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione.

Tab. A)

Regione	Siti	Periodo di sospensione dell'attività lavorativa	numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore a rotazione
Campania	Napoli (include Napoli Campi flegrei, Napoli Centrale)	dal 01/06/20	74
Emilia Romagna	Ravenna, Rimini	dal 01/06/20	35
Friuli Venezia Giulia	Osoppo, Trieste, Udine	dal 01/06/20	36
Liguria	Genova Principe, Savona Deposito e Merci	dal 01/06/20	26
Lombardia	Dalmine, San Zeno	dal 01/06/20	14
Marche	Ancona	dal 01/06/20	25
Molise	Campobasso	dal 01/06/20	11
Piemonte	Novara, Pallanzeno, Torino P. Nuova	dal 01/06/20	50
Puglia	Foggia, Lecce	dal 01/06/20	53
Toscana	Piazza al Serchio	dal 01/06/20	3
Veneto	Belluno, Venezia (include Venezia Mestre, Venezia S. Lucia), Treviso, Vicenza, Verona	dal 01/06/20	129

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L

Per le OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

ULTRASPORTI

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFSAI

ORSA FERROVIE